

Interrogazione n. 113

presentata in data 30 gennaio 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Piano regionale di gestione del lupo (*Canis lupus*): quadro normativo, criteri tecnico-scientifici e strumenti di gestione nel rispetto della tutela animale

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale

PREMESSO CHE

- con comunicato istituzionale del 22 gennaio 2026 la Regione Marche ha annunciato l'avvio della stesura di un *Piano regionale di gestione del lupo* e di un "piano di controllo e monitoraggio", affermando che, a seguito del mutato quadro normativo, spetterebbe ora alle Regioni predisporre e attuare strumenti di gestione della specie;
- nel medesimo comunicato la Regione richiama l'esistenza di un contingente massimo nazionale di lupi potenzialmente oggetto di intervento, nonché di un contingente regionale pari a 8 unità, e fa riferimento alla trasmissione ai Sindaci di protocolli ISPRA, all'attivazione di tavoli prefettizi e alla necessità di intervenire nei confronti dei cosiddetti "lupi problematici o potenzialmente pericolosi";
- il comunicato regionale, pur delineando un cambio di fase nella gestione del lupo, non riporta dati territorializzati, criteri di classificazione degli esemplari problematici né una descrizione puntuale delle procedure tecnico-scientifiche che dovrebbero presiedere a eventuali interventi diretti sulla specie;

CONSIDERATO CHE

- il mutamento dello status giuridico del lupo discende dalla modifica della Convenzione di Berna, che ha riclassificato il *Canis lupus* da specie "strettamente protetta" a specie "protetta", successivamente recepita a livello europeo mediante l'adeguamento della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e, a livello nazionale, attraverso le modifiche al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- tale riclassificazione non comporta una liberalizzazione degli abbattimenti, né un venir meno delle tutele sostanziali della specie, ma consente agli Stati membri e alle Regioni di prevedere misure di gestione esclusivamente nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, selettività e fondamento scientifico, come richiesto dal diritto europeo;
- ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il controllo della fauna selvatica può avvenire solo in presenza di comprovate esigenze, previa verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici e sulla base di pareri tecnico-scientifici qualificati, in particolare dell'ISPRA, con esclusione di approcci automatici o meramente numerici;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il lupo rappresenta una specie di elevato valore ecologico e simbolico, la cui tutela è parte integrante delle politiche ambientali e di conservazione della biodiversità, fortemente sostenute dal mondo ambientalista e animalista;
- una gestione responsabile della specie richiede tuttavia di affrontare, in modo non emergenziale e non ideologico, le situazioni di conflitto che possono manifestarsi in specifici contesti territoriali, fondando ogni scelta su dati verificabili e procedure trasparenti;
- nella letteratura scientifica e nelle pratiche di gestione faunistica adottate in ambito europeo, la cattura selettiva di singoli esemplari è ricondotta a una misura eccezionale di gestione, attivabile solo a valle del fallimento documentato delle misure preventive ed ecologiche (riduzione delle fonti attrattive, dissuasione, informazione ai cittadini), e finalizzata prioritariamente al monitoraggio, al

radiocollaraggio, all'allontanamento controllato o all'eventuale trasferimento in contesti territoriali idonei;

– tale strumento, in quanto non cruento, è considerato ammissibile esclusivamente nell'ambito di una strategia di gestione adattativa fondata su criteri tecnico-scientifici, istruttoria puntuale e validazione da parte degli enti competenti, e non può in alcun caso assumere carattere ordinario, automatico o sostitutivo delle politiche di prevenzione e coesistenza;

RITENUTO CHE

– un Piano regionale di gestione del lupo debba essere fondato su chiarezza normativa, basi scientifiche solide, tutela animale e gradualità degli interventi, evitando che l'indicazione di contingenti numerici si traduca, di fatto, in una logica di gestione "a quota";

– debba pertanto essere prevista una scala gerarchica degli interventi, che attribuisca carattere prioritario e strutturale alle misure di prevenzione e convivenza e riservi ogni intervento diretto sull'animale – ivi compresa la cattura selettiva – a ipotesi residuali, rigorosamente motivate, documentate e circoscritte, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione dell'impatto sulla specie;

– la trasparenza sui dati, sui criteri decisionali e sugli strumenti utilizzabili costituisca un presupposto essenziale per garantire un'informazione corretta ai cittadini e una gestione coerente con i valori della tutela ambientale;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. quali dati ufficiali siano attualmente disponibili in capo alla Regione Marche in ordine ai danni attribuiti al lupo, con indicazione sintetica della loro distribuzione territoriale e degli esiti delle verifiche svolte dagli enti competenti;

2. se la Regione Marche sia già in possesso di un piano strutturato di monitoraggio e censimento della popolazione di lupo presente sul territorio regionale e, in caso affermativo, quali siano le metodologie adottate, periodicità e indicatori, ambiti territoriali di rilevazione, forme di validazione e pubblicazione dei risultati; ovvero, in caso negativo, se e con quali tempi la Giunta intenda attivarlo o aggiornarlo di concerto con Ispra e con gli enti istituzionalmente preposti, al fine di basare ogni eventuale piano di gestione su stime robuste, verificabili e trasparenti;

3. quali criteri tecnico-scientifici e quale procedura la Regione intenda adottare per qualificare un esemplare o un branco come "confidente" o "problematico", specificando il ruolo dell'ISPRA e degli altri soggetti istituzionali coinvolti;

4. se la Giunta regionale intenda chiarire formalmente che l'indicazione di un contingente massimo rappresenta un limite estremo e non un obiettivo di intervento, escludendo approcci automatici o meramente quantitativi;

5. quali misure prioritarie di prevenzione e coesistenza la Regione abbia attivato o intenda rafforzare, in particolare in ambito urbano e periurbano, anche attraverso il supporto ai Comuni e agli allevatori;

6. se, solo in presenza di situazioni puntualmente documentate e previa dimostrata inefficacia delle misure preventive ed ecologiche, la Regione intenda considerare la cattura selettiva – finalizzata al monitoraggio, all'allontanamento controllato o all'eventuale trasferimento in aree idonee – come strumento residuale di gestione non cruenta, da utilizzare in alternativa all'abbattimento e nel rispetto di criteri tecnico-scientifici stringenti, chiaramente definiti e resi pubblici.